

Città metropolitana di Torino

DCM n. 37 del 24 settembre 2025

Comune Di Susa. Declassificazione e Dismissione della S.P. n. 225 collegamento 1 di Urbiano dal km 0+000 al km 0+140 e della S.P. n. n. 241 del Ponte degli Alpini dal km 0+000 al km 0+205, ai sensi dell'art. 2 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 3 e 4 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

omissis

DELIBERA

1) di declassificare a strada comunale con Categoria "F" rispetto al D.M 5 novembre 2001 e dismettere a favore del Comune di Susa, per le motivazioni sopra esposte, secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 2, 5, 8 e 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalla Legge regionale 21 novembre 1996, n. 86, dagli artt. 3 e 4 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e dal Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali - approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64-510617/2004 del 1 marzo 2005, i seguenti tratti stradali, con le relative fasce di pertinenza, evidenziati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto

- S.P. n. 225 collegamento 1 di Urbiano dal km km 0+000 al km 0+140;

- S.P. n. 241 del Ponte degli Alpini dal km 0+000 al km 0+205.

2) di dare atto che la dismissione dei tratti di strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza viene effettuata nello stato di fatto in cui esse si trovano;

3) di incaricare il Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti Ing. Matteo Tizzani alla sottoscrizione del verbale di consegna al nuovo Ente proprietario e degli atti conseguenti;

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Città metropolitana di Torino per quindici giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;

5) di dare atto, altresì, che in conformità a quanto prevede l'articolo 3, comma 2, della L.R. n.86/1996, nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il presente provvedimento, precisando che sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

6) di demandare al Dipartimento Viabilità e Trasporti, la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto precedente, ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione sul B.U.R., ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86;

7) di dare atto che la Regione Piemonte curerà la trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

8) di dare atto che, ai sensi degli art. 2 comma 7 e art. 3 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992, la presente deliberazione ha effetto solo dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che dunque solo a partire dal suddetto giorno la titolarità delle strade e delle relative fasce di pertinenza, nonché di tutti i reliquati ad esse collegati con tutti i diritti, doveri, responsabilità, obblighi, poteri e compiti da esse derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada, passa in capo agli Enti riceventi;

9) di demandare al Dipartimento Viabilità e Trasporti la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Finanza e Patrimonio per gli adempimenti di competenza.

omissis